



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito anche 'ANBSC'), con sede legale in Roma, Via del Quirinale 28, C.F. 92069980800, rappresentata dal Direttore, Prefetto Maria Rosaria Laganà

E

Fondazione con il Sud (di seguito anche 'Fondazione'), con sede in Roma, via del Corso 267, C.F. 97442750580, iscritta al numero 470 2.007 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, nella persona del dott. Stefano Consiglio, rappresentante legale;

di seguito anche nominati "Parti"

VISTI

- il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subentrata in tutti i compiti attribuiti in precedenza all'Agenzia del Demanio in materia di gestione e di destinazione di beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge n. 136/2010*" che attribuisce all'Agenzia per i Beni Confiscati, tra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni

ANBSC - Prot. Interno N.0088576 del 20/11/2025

[Signature]

definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
- l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., recante il “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni ...*omissis*...”;
- il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

PREMESSO CHE

- la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni e dalle aziende confiscati alla criminalità organizzata è parte integrante dell’azione di governo poiché può offrire una preziosa riserva di capacità logistica cui attingere per la disponibilità di spazi e risorse funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche;
- la restituzione alle Comunità territoriali dei beni sottratti alle mafie costituisce uno strumento di grande valore rieducativo, non solo perché i cespiti confiscati possono trasformarsi in opportunità occupazionali, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche perché gli stessi possono rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile, all’inclusione sociale, all’accoglienza e alla costruzione di comunità solidali;
- l’ANBSC ha avviato un ampio programma di interventi, volto ad agevolare conoscibilità ed accessibilità delle procedure di destinazione dei beni, al fine di migliorare il grado di condivisione e partecipazione degli Enti istituzionali, del Terzo settore e dell’intera Società civile;
- la Fondazione con il Sud opera con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento del “capitale sociale” delle regioni del Sud del Paese, nelle quali interviene attraverso l’azione degli enti del Terzo settore;
- la Fondazione ha confermato, nell’ambito del documento programmatico triennale 2025-2027, la centralità del ruolo dei beni confiscati alle mafie, sia per la diffusione e il radicamento delle pratiche di legalità, sia per favorire i percorsi di sviluppo economico del Sud del Paese;
- la Fondazione ricerca e attua collaborazioni con gli enti pubblici che, condividendone le finalità, intendano contribuire all’utilizzo dei beni confiscati da parte degli enti del Terzo settore per valorizzarne il potenziale di impatto sociale sui processi di sviluppo delle comunità;

4

CONSIDERATO CHE

ANBSC e Fondazione con il Sud condividono che:

- l'interesse alla valorizzazione ed al riuso dei beni confiscati, nella prospettiva della loro restituzione alla collettività, costituisce elemento essenziale della propria *mission*;
- lo sviluppo di nuovi servizi e di nuova occupazione, tramite il riutilizzo dei beni confiscati, come previsto dall'art. 48 del Codice Antimafia, oltre a portare un forte valore sociale, economico e occupazionale, può rafforzare la partecipazione delle intere comunità al fine di affermare i valori della legalità nei territori ove esse operano;
- è utile ed opportuno individuare congiuntamente gli strumenti più idonei per agevolare, nel rispetto dei principi etici e della normativa antimafia, la partecipazione alla gestione dei beni confiscati, anche allo scopo di sviluppare e divulgare la cultura della legalità;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E COSIDERATO SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 – Oggetto del Protocollo

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, si propongono di facilitare l'accesso degli enti del Terzo settore alle informazioni e alle opportunità relative alla valorizzazione dei beni confiscati.
2. A tal fine saranno sviluppate tre linee di azione:
 - a) realizzazione di attività di comunicazione, aventi come destinatari privilegiati gli enti del Terzo settore, volte a dare maggiore visibilità agli strumenti attualmente attivi in capo alle Parti per la valorizzazione dei beni confiscati;
 - b) realizzazione della mappa georeferenziata dei beni confiscati già destinati agli enti del Terzo settore, che includa anche informazioni relative alle attività di riuso e valorizzazione svolte dagli stessi;
 - c) definizione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, di accordi di collaborazione tra l'ANBSC e le fondazioni interessate a finanziare progetti di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie con finalità sociali.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Nel reciproco rispetto delle precipue autonomie procedurali, le Parti si impegnano, ciascuna



nell'ambito delle proprie competenze, a condividere il patrimonio conoscitivo relativo ai beni oggetto di confisca.

2. Per lo svolgimento delle necessarie attività di studio e di ricerca delle più efficaci soluzioni operative, le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro tecnico coordinato dall'ANBSC.
3. I dati e le informazioni messi a disposizione, così come le risultanze dell'attività del Gruppo di lavoro tecnico, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente Protocollo d'Intesa.
4. La collaborazione tra l'ANBSC e Fondazione con il Sud, diretta al perseguimento delle finalità di cui ai commi da 1 a 3, potrà essere attuata mediante la stipula di appositi accordi eventualmente anche con terze parti che potranno essere coinvolte nel rispetto del presente Protocollo e delle vigenti disposizioni normative.
5. Dall'attuazione del presente Protocollo non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 – Impegni specifici dell'ANBSC

1. L'ANBSC, in relazione al presente Protocollo, si impegna a:
 - a) individuare i territori dove insistono beni confiscati che possono essere oggetto di uno studio di fattibilità dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 3. Lo studio, oltre a rilevare i dati che rivelano lo stato reale dei beni, dovrà essere volto a promuovere progetti pilota, mirati allo sviluppo di nuove progettualità, anche relativamente ad ambiti specifici di intervento;
 - b) realizzare attività di comunicazione, aventi come destinatari gli enti del Terzo settore, volte a dare maggiore visibilità agli strumenti attualmente attivi in capo alle Parti per la valorizzazione dei beni confiscati.
 - c) mettere a disposizione le informazioni presenti nel proprio database relative ai beni assegnati agli enti del Terzo settore per realizzare la mappa georeferenziata di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b).

Art. 5 – Impegni specifici di Fondazione con il Sud

1. Fondazione con il Sud, in relazione al presente Protocollo, si impegna a:
 - a) mettere a disposizione, senza oneri per ANBSC, il proprio personale specializzato e le proprie infrastrutture tecnologiche per realizzare la mappa georeferenziata, di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a);
 - b) relativamente all'art. 2, comma 2, lett. c), collaborare con ANBSC per definire una ipotesi condivisa di lavoro, in grado di integrare le risorse che il sistema di offerta, in tutte le sue componenti, è in grado di mettere a disposizione in forma integrata per favorire il migliore processo di valorizzazione dei beni confiscati.



Articolo 6 – Uso del marchio e del logo

1. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una di esse, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.
2. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, una delle Parti non potrà, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo dell'altra, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.
3. Il presente Accordo non attribuisce alle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte.

Art. 7 – Durata e recesso

1. Il presente Protocollo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e avrà durata complessiva di 3 (tre) anni. Lo stesso è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente, dandone comunicazione ai referenti tramite PEC almeno 30 giorni prima.
3. Le Parti potranno apportare, di comune accordo, eventuali modifiche al presente Protocollo, in forma scritta.
4. Le collaborazioni avviate in esecuzione del presente Protocollo, qualora in corso di esecuzione al momento della scadenza del medesimo, potranno avere durata superiore a quella del Protocollo stesso.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

(Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, l'ANBSC e Fondazione con il Sud tramite i rispettivi legali rappresentanti.

Roma,

Alla presenza del Sig. SOTTOSEGRETARIO DI STATO
con delega ai Beni confiscati On.le Wanda Ferro

Per Fondazione con il Sud

Dott. Stefano Consiglio



Per l'ANBSC

Prefetto M.R. Laganà



